

**Ufficio Affari Generali**

e-mail: [madelogu@uniss.it](mailto:madelogu@uniss.it)

Tel.: +39. 079.228842 – fax: +39. 079.229963

Rep. n. \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_/\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Fascicolo \_\_\_\_\_

**IL RETTORE**

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275, e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Rettorale n. 3039 dell'8 ottobre 2020, prot. n. 114572, con il quale sono indette, per i giorni 11 e 12 novembre 2020, le votazioni per l'elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari e l'elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell'Ateneo, per il biennio 2020/2022;

**TENUTO CONTO** che è in atto uno stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19;

**VALUTATA L'OPPORTUNITÀ** per ragioni di salute pubblica, di evitare che le votazioni di cui in premessa si svolgano presso seggi elettorali fisici;

**ATTESA LA NECESSITÀ** di integrare il *Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi collegiali dell'Ateneo* al fine di consentire la possibilità del voto telematico da remoto;

**RITENUTO OPPORTUNO** che l'entrata in vigore del Regolamento in esame decorra dalla data di emanazione del decreto del Rettore;

**VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del 22 e del 23 ottobre 2020;

**DECRETA**

Il *Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell'Ateneo*, è integrato nella seguente stesura:

**Regolamento elettorale**

**per l'elezione con voto elettronico dei rappresentanti di studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca nei seguenti organi collegiali:**

**Senato Accademico**

**Consiglio di Amministrazione**

**Consiglio degli Studenti**

**Comitato per lo sport universitario**

**Consiglio di Dipartimento**

**Consiglio della Struttura di raccordo**

**Consiglio di Corso di Studio**

**Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna**

**Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari**

## Art. 1

### Elezione dei rappresentanti degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca

1. Ogni due anni il Rettore indice con proprio decreto le elezioni per le rappresentanze degli studenti, degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca (d'ora in poi definiti studenti) nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti, nel Comitato per lo sport universitario, nonché nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Strutture di raccordo, nei Consigli di Corso di Studio, nel Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari.

2. Le elezioni di cui al precedente comma, possono svolgersi in modalità telematica "in presenza" o in modalità telematica "da remoto". In quest'ultimo caso, non è prevista la costituzione di seggi "fisici".

3. Il decreto rettorale indica le rappresentanze da eleggere nei vari organi secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna, ed è reso pubblico nel sito web dell'Ateneo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

## Art. 2

### Data delle elezioni

1. La data delle elezioni stabilita dal Rettore, sentito il parere del Consiglio degli Studenti, è indicata nel decreto ed è la stessa per tutte le votazioni sulle rappresentanze studentesche nei diversi organi previsti dal presente regolamento, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. che potrebbe non coincidere con la scadenza degli organi dell'Ateneo. Di norma, le elezioni si svolgono in una data compresa tra il 15 Marzo e il 30 Maggio.

## Art. 3

### Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo riguarda gli studenti che alla data di svolgimento delle elezioni risultino regolarmente iscritti all'Anno Accademico nel quale esse si svolgono.

2. L'elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di scadenza di presentazione delle liste, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione dell'Ateneo.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna è attribuito a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola.

#### 4. Senato Accademico:

a) **Elettorato attivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale e gli studenti regolarmente iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale e gli studenti regolarmente iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione dell'Ateneo.

#### 5. Consiglio di Amministrazione:

a) **Elettorato attivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

b) **Elettorato passivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.

#### 6. Comitato per lo sport universitario:

a) **Elettorato attivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell'Ateneo.

#### 7. Consiglio degli Studenti:

a) **Elettorato attivo**: per l'elezione dei rappresentanti eletti in un collegio unico, compete agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.

Per l'elezione del rappresentante della categoria dei dottorandi e degli specializzandi, compete agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione dell'Ateneo.



b) **Elettorato passivo**: per l'elezione dei rappresentanti eletti in un collegio unico, compete agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.

Per l'elezione del rappresentante della categoria dei dottorandi e degli specializzandi, compete agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione dell'Ateneo.

8. Consiglio di Dipartimento:

a) **Elettorato attivo**: studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento; specializzandi e dottorandi di ricerca regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione e alle scuole di dottorato afferenti al Dipartimento.

b) **Elettorato passivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento.

Per i posti di propria pertinenza, gli specializzandi e i dottorandi di ricerca regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione e alle scuole di dottorato afferenti al Dipartimento.

I dottorandi di ricerca afferiscono al Dipartimento di afferenza del relativo Tutor.

9. Consiglio di Corso di Studio:

a) **Elettorato attivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio.

b) **Elettorato passivo**: tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al Corso di Studio.

10. Consiglio della Struttura di raccordo:

a) **Elettorato attivo**: per ciascuna categoria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti della Struttura.

b) **Elettorato passivo**: per ciascuna categoria, a tutti gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti della Struttura.

11. Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna:

L'elettorato attivo e passivo compete a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla Scuola.

12. Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Sassari:

a) **Elettorato attivo**: compete a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo.

b) **Elettorato passivo**: spetta soltanto agli studenti che sono regolarmente iscritti e in corso all'atto dell'elezione.

13. Gli elenchi degli elettori, riepilogati in ordine alfabetico per ciascun Corso di Studio, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione e Scuola Superiore di Sardegna, sono depositati, entro 10 giorni dalla data del decreto, presso l'Ufficio Affari Generali dell'Università per essere consultati dagli interessati.

14. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati a tale Ufficio, entro 7 giorni dalla data delle elezioni.

#### Art. 4

##### Inserimento in procedura delle liste e dei candidati

1. Le liste dei candidati per le elezioni delle rappresentanze in ciascun organo possono essere presentate da ogni studente avente diritto all'elettorato passivo nel proprio organo di riferimento. Non possono essere candidati studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

2. A decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del decreto di indizione, la lista, per ciascun organo, deve essere caricata in procedura dallo studente capolista, che è considerato il presentatore ufficiale. Il caricamento in procedura della lista e delle relative candidature deve contenere gli elementi richiesti dal sistema. Le liste dei candidati sono rese pubbliche mediante manifesti che devono essere pubblicati sulla pagina web di Ateneo, di norma entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni.

3. Ciascun candidato di ogni rappresentanza può figurare in una sola lista.

4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un simbolo (da inviare all'Ufficio elettorale), da una denominazione o sigla e può comprendere un numero massimo di candidati superiore al numero degli eligendi secondo il seguente prospetto:

- Senato Accademico	n. 4 (2+2)
- Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato Accademico	n. 2 (1+1)
- Consiglio di Amministrazione	n. 4 (2+2)
- Comitato per lo sport universitario	n. 3 (2+1)
- Collegio unico del Consiglio degli Studenti	n. 10 (7+3)

- Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
  - Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti n. 2 (1+1)
  - Consiglio di Dipartimento, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
  - Rappresentante di specializzandi e dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento n. 2 (1+1);
  - Consiglio della Struttura di raccordo, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2;
  - Consiglio di Corso di Studio, un numero di studenti pari al 15% dei membri del Consiglio + 2;
  - Rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna n. 2 (1+1);
  - Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. n. 2 (1+1).
5. A seguito del caricamento della lista il capolista deve inserire il nominativo di ciascun candidato. La presentazione della candidatura deve contenere gli elementi richiesti dal sistema. La candidatura proposta è visibile all'interno della lista solo a seguito della formale accettazione da parte del candidato. L'eventuale rinuncia alla candidatura deve essere formalizzata secondo la procedura richiesta dal sistema.
6. Il presentatore di lista è contrassegnato nell'elenco dei candidati con il numero 1.
7. Le liste e i relativi candidati devono essere caricati in procedura, e quindi ufficializzati, attraverso la chiusura della stessa da parte del capolista, di norma entro il ventesimo giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni.

## Art. 5

### Sostegno alle liste

1. Al termine delle operazioni di caricamento delle liste e formalizzazione delle candidature e, comunque, non oltre il termine indicato nell'articolo 4, comma 7, ciascuno studente può manifestare il sostegno a una lista attraverso la propria area web riservata.
2. Lo studente, per poter sostenere la lista, deve essere titolare del diritto di elettorato attivo, secondo l'articolo 3, alla data di scadenza fissata per la sottoscrizione delle liste.
3. Per l'elezione di ciascuna rappresentanza lo studente può sostenere una sola lista.
4. Il termine entro il quale formalizzare il sostegno a una lista è, di norma, il decimo giorno antecedente quello di svolgimento delle elezioni.
5. La lista dei candidati al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, al Comitato per lo sport universitario e al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. deve essere sostenuta da almeno 40 studenti, diversi dai candidati, titolari del diritto di elettorato attivo per quell'organo.  
Le liste non possono essere sostenute da studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
6. La lista degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca candidati al Senato Accademico e al Consiglio degli Studenti deve essere sostenuta da almeno 8 studenti, diversi dai candidati, titolari del diritto di elettorato attivo per la rispettiva rappresentanza.  
Le liste non possono essere sostenute da studenti non in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
7. Alla scadenza del termine per il sostegno delle liste, qualora risultino due o più liste con simbolo, denominazione o sigla identica o confondibile con altra, la Commissione elettorale centrale invita gli studenti capolista interessati a modificarli entro il termine perentorio di due giorni. È esclusa dalle elezioni la lista il cui simbolo, denominazione o sigla non sia modificato entro il termine definito dalla Commissione elettorale centrale.
8. Decorso il termine per il sostegno alle liste, la Commissione elettorale centrale si riunisce per la verifica della regolarità delle liste presentate.
9. Nella medesima riunione la Commissione procede all'estrazione delle liste seguendo l'ordine con il quale le stesse sono state inserite nei manifesti e nelle schede elettorali.

## Art. 6

### Commissione elettorale centrale

1. E' costituita una Commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, al Comitato per lo sport universitario, ai Consigli di Corso di Studio, al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio della Struttura di raccordo, e al Consiglio della Scuola Superiore di Sardegna e al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.
2. La Commissione elettorale centrale è composta dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, dal Dirigente dell'Area didattica (o da un suo delegato) e da un impiegato tecnico-amministrativo designato dal Direttore Generale, e da un rappresentante delle liste dei candidati presentate per il

Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti, il Comitato per lo sport universitario e il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali è il Presidente della Commissione elettorale centrale; il Dirigente dell'Area didattica funge da vicepresidente; esercita le funzioni di Segretario un impiegato tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

4. Entro due giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste il Presidente provvede alla convocazione della Commissione elettorale centrale.

5. Le adunanze della Commissione elettorale centrale sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti, e comunque in numero non inferiore a tre.

6. Ove un componente, rappresentante di lista, non possa assolvere per giustificate ragioni all'incarico, deve darne immediata notizia al Rettore, il quale nominerà un altro componente appartenente alla medesima lista e designato dal presentatore della lista stessa.

#### **Art. 7**

##### **Adempimenti della Commissione elettorale centrale**

1. La Commissione elettorale centrale provvede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica la regolarità delle operazioni inerenti all'intero procedimento elettorale e fornisce le necessarie istruzioni;
  - b) decorso il termine per il sostegno alle liste, provvede a verificare che le stesse siano state formate in conformità con quanto stabilito dal presente regolamento;
  - c) rende immediatamente pubbliche le liste sulla pagina web di Ateneo, numerate secondo l'ordine di estrazione, dopo averle certificate come regolari;
  - d) provvede altresì a costituire i seggi elettorali;
  - e) garantisce presso ciascun dipartimento un congruo numero di postazioni al fine di agevolare le operazioni di voto tenendo conto del numero degli studenti iscritti;
  - f) in caso di liste non conformi a quanto stabilito dal presente regolamento la Commissione ne dichiara la non ammissibilità;
  - g) nel caso in cui il simbolo, o la denominazione o sigla di una o più liste risultino identici o confondibili con altri presentati in precedenza, invita il presentatore della lista a sostituirli entro il termine perentorio di 48 ore dalla rilevazione dell'irregolarità;
  - h) esclude i candidati che risultino compresi in più di una lista per le elezioni di ciascuna rappresentanza;
  - i) nel caso di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali, o di mancato rispetto dei doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento, segnala al Rettore, per i provvedimenti del caso, coloro i quali se ne siano resi responsabili.
2. Per ciascuna seduta della Commissione il Segretario redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 8**

##### **Seggi elettorali**

1. Ogni seggio è composto da un Funzionario e da almeno due scrutatori (fino a un massimo di quattro) nominati dal Direttore del Dipartimento. Il Funzionario e gli scrutatori vengono scelti tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato. Del seggio fa parte anche un componente con funzione di esperto informatico nominato dal Direttore Generale. Il Funzionario svolge le funzioni di Presidente, mentre uno degli scrutatori esercita le funzioni di Segretario. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vice Presidente.

2. L'insediamento del seggio è valido se il Presidente e gli scrutatori sono presenti presso lo stesso nell'orario stabilito dalla convocazione.

3. Per assicurare la validità delle operazioni elettorali, presso il seggio devono essere **sempre presenti almeno due componenti e l'esperto informatico.**

4. Il Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali coadiuvato da uno scrutatore.

5. Il Presidente, nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice - Presidente.

6. Il servizio d'ordine del seggio è garantito dal Presidente.

7. In caso di violazione e disturbo delle operazioni di voto o scrutinio, il Presidente può fare allontanare gli elettori dal seggio. Le operazioni proseguiranno solo una volta che l'ordine sia stato ripristinato.

#### **Art. 9**

##### **Rappresentanti di lista**

1. Ogni lista può nominare per ciascun seggio elettorale, tra gli aventi diritto di voto, un suo rappresentante, da qui in poi definito "Rappresentante di lista".

2. Per espletare le proprie funzioni, il Rappresentante di lista deve presentarsi al seggio elettorale munito del provvedimento di nomina, curato dall'Ufficio Affari Generali, nell'arco della giornata prevista per le votazioni, e comunque prima che siano già iniziate le operazioni di spoglio, pena il mancato accreditamento.

3. I compiti del Rappresentante di lista sono:

- a) controllare che le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano come previsto dal regolamento.
- b) contestare eventuali irregolarità o presunte tali, richiedendo che la contestazione sia verbalizzata dal Segretario del seggio.

4. Il Rappresentante di lista può essere allontanato dal seggio, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di violazione di norme comportamentali che impediscano il regolare svolgimento delle attività del seggio.

#### **Art. 10**

##### **Materiale Elettorale**

1. L'Amministrazione centrale provvede a fornire il materiale elettorale ed in particolare:

- a) stampa delle liste dei candidati, con relative denominazioni o sigle, numerate secondo l'ordine di estrazione, in un unico manifesto;
- b) affissione dei manifesti e di altri eventuali stampati elettorali nelle bacheche dell'Ateneo, dei Dipartimenti e nel sito web istituzionale;
- c) invio a ciascun seggio elettorale del seguente materiale:
  - due copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
  - una copia del presente regolamento;
  - l'occorrente materiale di cancelleria;
- d) allestimento delle cabine elettorali.

#### **Art. 11**

##### **Propaganda Elettorale**

1. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte dei gruppi che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, è effettuata esclusivamente nelle bacheche dell'Amministrazione centrale e dei singoli Dipartimenti.

2. Il personale tecnico-amministrativo è autorizzato ad eliminare ogni altra propaganda elettorale che non rispetti quanto previsto al comma 1.

3. Nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale sia dentro il seggio sia entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Le manifestazioni di propaganda devono concludersi tassativamente entro la giornata precedente a quella delle elezioni.

4. Il mancato rispetto del comma 1 e qualsiasi turbativa all'esercizio del libero voto, devono essere segnalati alla Commissione elettorale centrale che riferirà al Rettore per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

#### **Art. 12**

##### **Votazioni - Modalità**

1. I componenti di ciascun seggio si riuniscono alle ore 8.00 del giorno fissato per le elezioni nelle rispettive sedi.

2. Il Presidente del seggio, dopo avere constatato l'integrità dei sigilli dei plichi per le elezioni di cui al presente regolamento, li apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte di accompagnamento.

3. Una copia del presente regolamento e una del manifesto contenente le liste dei candidati vengono affissi nella sala delle votazioni.

4. I seggi elettorali restano aperti dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del primo giorno e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del secondo giorno.

5. Identificazione degli elettori:

a) L'elettore che si reca nel seggio per l'operazione di voto viene preliminarmente identificato attraverso un documento di identità valido, munito di fotografia. In mancanza dell'esibizione del documento, l'elettore non può essere ammesso al voto, salvo il caso in cui il riconoscimento avvenga da parte di un componente del seggio.

b) L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un familiare, identificato dai componenti del seggio, o di un altro studente iscritto nel registro dei votanti liberamente scelto. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per non più di un elettore

6. Una volta constatata l'identità dell'elettore, il Presidente lo ammette al voto secondo la procedura telematica.

*“In relazione al controllo per la verifica della corrispondenza del numero dei votanti con il numero dei voti espressi, si precisa che l'uso del cosiddetto “presidio rigido” prevede presso ogni sede di seggio elettronico la presenza di almeno una postazione di controllo di stampa delle credenziali di voto. Il personale del seggio provvederà a identificare gli elettori e a stampare loro le credenziali su un foglio A4, la cui metà inferiore potrà essere separata e firmata dagli elettori come ricevuta.”*

7. L'elettore può esprimere una sola preferenza per organo.

8. All'orario di chiusura del seggio, qualora siano presenti studenti in attesa di esercitare il diritto di voto, questi sono ammessi a votare.

### **Art. 13 Scrutinio**

1. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio allegano al verbale le schede anagrafiche dei votanti. Il Presidente di seggio provvede, quindi, a consegnare all'Ufficio Elettorale il verbale e le schede anagrafiche allegate allo stesso.

2. Le votazioni sono valide a prescindere dal numero di elettori che vi hanno partecipato.

3. Le operazioni di scrutinio e l'elaborazione dei risultati sono resi disponibili dal sistema di voto elettronico.

4. La Commissione elettorale centrale, esaminati i verbali dei seggi e verificata la regolarità delle procedure elettorali, trasmette i risultati al Rettore che, con proprio decreto, proclama gli eletti indicando, per ciascuna rappresentanza, la decorrenza del mandato. Il decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo.

### **Art. 14 Ricorsi**

1. Avverso pretese irregolarità delle operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla Commissione elettorale centrale di cui all'art. 5 nel termine perentorio di 2 giorni dalla data in cui i seggi hanno ultimato le operazioni elettorali. Fa fede la data apposta dall'Ateneo.

2. Avverso pretese irregolarità a capo della Commissione elettorale centrale i candidati e gli elettori possono proporre ricorso al Rettore entro 12 giorni dalla fine dei lavori della Commissione.

3. Il Rettore convoca il Senato Accademico per l'esame degli eventuali ricorsi.

4. Il Senato Accademico si pronuncia non oltre il 10° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

### **Art. 15 Attribuzione delle rappresentanze**

1. La Commissione elettorale centrale, esaminati i verbali dei seggi e gli eventuali ricorsi, e verificata la regolarità delle procedure, attribuisce le rappresentanze applicando il criterio proporzionale e il seguente metodo:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la cifra elettorale minore. Qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano uguali, per l'attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti ricavati;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

### **Art. 16 Durata del mandato**

1. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

2. In caso di dimissioni o di cessazione dallo *status* di studente dell'Università di Sassari o di decadenza determinata dall'assenza ingiustificata in più di tre sedute consecutive, subentra al rappresentante dimissionario, o cessato, o decaduto il primo dei non eletti della stessa lista. Il

mandato del componente subentrante scadrà nella medesima data in cui sarebbe scaduto il mandato del componente cessato.

3. Il rappresentante degli studenti eletto nel Senato Accademico o nel Consiglio di Amministrazione che consegua la laurea nel corso del proprio mandato, non decade e permane in carica qualora entro i novanta giorni successivi riacquisti lo *status* di studente con una nuova immatricolazione ad un corso di laurea triennale o magistrale, fatta salva l'espressa rinuncia alla permanenza in carica.

4. Durante i novanta giorni di vacanza di cui ai commi precedenti, il rappresentante degli studenti è sospeso dalla partecipazione alle adunanze degli Organi.

5. Nel caso in cui una o più liste non abbiano più candidati utilizzabili per la copertura dei seggi assegnati alla lista o per la sostituzione dei propri rappresentanti a seguito di cessazione, i seggi vacanti sono assegnati alle liste con i maggiori quozienti elettorali non attribuiti.

**IL RETTORE**  
*(Prof. Massimo Carpinelli)*